

LEGGE 10 aprile 1991 , n. 121

Autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

Vigente al : 19-9-2024

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

((
1. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro il 30 aprile 1994, un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole italiane all'estero, e all'ordinamento dell'amministrazione scolastica centrale e periferica, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse
))

Art. 2**((**

1. Entro il 30 settembre 1993, il Governo invia lo schema di testo unico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400

))**Art. 3****((**

1. Il testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, pre- via deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere è espresso entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema

))

2. Per la stesura del testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, il Ministro della pubblica istruzione può avvalersi dell'opera di enti, istituti universitari, nonché di esperti, particolarmente qualificati nel settore, da scegliersi anche tra i professori universitari ordinari o associati, mediante affidamento di incarichi di studio.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 525 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1122 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1991 e corrispondente capitolo per l'anno successivo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

BIANCO, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI